REGOLAMENTO (CEE) N. 443/72 DEL CONSIGLIO

del 29 febbraio 1972

relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subìto un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio di oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 3 e l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE prevedono che le modalità d'applicazione del regime dei prelievi all'olio di oliva che ha subìto un processo di raffinazione, alle olive di cui alle sottovoci tariffarie 07.01 N e 07.03 A, escluse quelle destinate a usi diversi dalla produzione di olio, nonché ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del suddetto regolamento, sono stabilite dal Consiglio ;

considerando che, per gli oli di oliva che abbiano subìto un processo di raffinazione, l'elemento mobile del prelievo deve corrispondere al prelievo applicabile alla quantità, che può essere fissata forfettariamente, di olio d'oliva non raffinato necessario alla loro produzione ;

considerando che tale quantità deve essere fissata diversamente per quanto concerne l'olio d'oliva raffinato e l'olio puro d'oliva, da un lato, e l'olio di sansa d'oliva raffinato, l'olio di sansa raffinato e d'oliva, dall'altro ;

considerando che l'elemento fisso di questo prelievo è destinato a garantire una certa protezione alle industrie di raffinazione ; che le industrie che raffinano l'olio di sansa d'oliva si trovano in una posizione sfavorevole data la particolare situazione di dette industrie in alcuni paesi terzi ; che, pertanto, l'elemento fisso dei prelievi applicabili alle due categorie di oli deve essere calcolato su basi diverse ;

considerando che, per le olive di cui sopra, il prelievo deve essere calcolato in base al prelievo applicabile all'olio d'oliva, secondo il tenore in olio del prodotto importato ; che tale prelievo deve essere diminuito dell'ammontare risultante dall'applicazione al valore del prodotto importato del dazio della tariffa doganale comune ; che occorre fissare tale ammontare in modo forfettario partendo dal prezzo di tali olive sul mercato mondiale ;

considerando che i prelievi applicabili a taluni prodotti contenenti olio d'oliva devono essere calcolati in base al loro tenore normale in olio, il quale va fissato forfettariamente, e tenuto conto della necessità di premunirsi contro pratiche che potrebbero perturbare il mercato dell'oliva ;

considerando che, per quanto riguarda le importazioni di prodotti totalmente ottenuti in Grecia e direttamente trasportati da questo paese nella Comunità, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 162/66/CEE prevedono che il Consiglio adotti le modalità necessarie all'applicazione del regime dei prelievi all'olio d'oliva che abbia subìto un processo di raffinazione, alle olive di cui alle sottovoci 07.01 N e 07.03 A, escluse quelle destinate ad usi diversi dalla produzione di olio, nonché ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 136/66/CEE ; che occorre determinare per tali importazioni un regime di prelievi analogo al regime generale considerato più sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per gli oli di oliva che hanno subìto un processo di raffinazione di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, l'ammontare dei prelievi all'importazione dai paesi terzi e all'importazione dei prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono trasportati direttamente da questo paese nella Comunità, è fissato conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

Articolo 2

1. L'elemento mobile del prelievo applicabile a 100 chilogrammi di oli di oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I a) della tariffa doganale comune è uguale al prelievo applicabile a 111 chilogrammi dell'olio di oliva di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE.

2. L'elemento fisso è uguale a 3,20 unità di conto per 100 chilogrammi del prodotto importato.

Articolo 3

1. L'elemento mobile del prelievo applicabile a 100 chilogrammi di oli di oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune è uguale al prelievo applicabile a 149 chilogrammi dell'olio di oliva di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE.

2. L'elemento fisso è uguale a 6 unità di conto per 100 chilogrammi del prodotto importato.

Articolo 4

Per gli oli di oliva che abbiano subìto un processo di raffinazione, totalmente ottenuti in Grecia e direttamente trasportati da questo paese nella Comunità, il quantitativo di olio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 162/66/CEE è fissato a 111 chilogrammi per gli oli di cui alla sottovoce 15.07 A I a) della tariffa doganale comune e a 149 chilogrammi per gli oli di cui alla sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune.

Articolo 5

1. Il prelievo all'importazione dai paesi terzi e all'importazione dei prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, applicabile a 100 chilogrammi di olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II della tariffa doganale comune, è pari al prelievo applicabile a 22 chilogrammi dell'olio d'oliva di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, diminuito dell'ammontare di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo periodo, di detto regolamento. Quest'ultimo ammontare è fissato forfettariamente secondo la procedura di cui all'articolo 38 del suddetto regolamento in base al valore di tali prodotti sul mercato mondiale o, in mancanza di quotazioni, in base al valore dell'olio d'oliva sul mercato mondiale, tenendo conto, in quest'ultimo caso, delle spese di trasformazione delle olive in olio.

2. Il prelievo applicabile all'importazione a 100 chilogrammi di prodotti di cui al paragrafo 1, totalmente ottenuti in Grecia e direttamente trasportati da detto paese nella Comunità, è pari al prelievo applicabile a 22 chilogrammi dell'olio d'oliva di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE.

Articolo 6

1. Il prelievo all'importazione dei prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia, o che non sono trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 136/66/CEE, è calcolato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, l'ammontare del prelievo applicabile a 100 chilogrammi di prodotto è pari :

— per i prodotti di cui alla sottovoce 15.17 A I della tariffa doganale comune, al prelievo applicabile a 50 chilogrammi dell'olio di oliva di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE ;

— per i prodotti di cui alla sottovoce 15.17 A II della tariffa doganale comune, al prelievo applicabile a 80 chilogrammi dell'olio d'oliva di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE ;

— per i prodotti di cui alla sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune, al prelievo applicabile a 8 chilogrammi dell'olio d'oliva di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 7

1. Il prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 136/66/CEE, totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo paese nella Comunità, è calcolato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 162/66/CEE, l'ammontare del prelievo applicabile a 100 chilogrammi di prodotti è uguale :

— per i prodotti di cui alla sottovoce 15.17 A I della tariffa doganale comune, al prelievo applicabile a 50 chilogrammi dell'olio di oliva di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE ;

— per i prodotti di cui alla sottovoce 15.17 A II della tariffa doganale comune, al prelievo appli-

cabile a 80 chilogrammi dell'olio di oliva di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE ;

— per i prodotti di cui alla sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune, al prelievo applicabile a 8 chilogrammi dell'olio di oliva di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE.

Articolo 8

La definizione delle caratteristiche degli oli di oliva che abbiano subìto un processo di raffinazione e dei residui della sottovoce tariffaria 15.17 A, nonché la distinzione tra gli oli di cui all'articolo 2 e quelli di cui all'articolo 3 è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 9

I prelievi di cui agli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 sono determinati dalla Commissione alle stesse date e si applicano durante lo stesso periodo di quelli previsti per il prelievo dell'olio di oliva di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1972. Il regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subìto un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio di oliva [1], è abrogato alla stessa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 febbraio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER

[1] GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3400/66.